



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

CONTRIBUTI STATALI: INDICAZIONI PROCEDURALI

Con riferimento agli articoli artt. 31-35-36-37-38 della Parte II del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. il proprietario, possessore o detentore del bene culturale può richiedere contributi statali in conto capitale e/o in conto interessi per interventi di restauro o di conservazione, incluse la prevenzione e la manutenzione di cui all'art.29 del medesimo decreto (con esclusione quindi di opere di riuso, adeguamento funzionale).

- contributi in conto capitale (art. 35-36): la richiesta deve pervenire presso la Soprintendenza di settore tramite PEC nel periodo 1 gennaio – 31 maggio di ogni anno (D. 471/2018); il contributo viene liquidato a intervento concluso (o alla chiusura dei vari SAL, qualora l'intervento sia realizzato in lotti funzionali). Sulla spesa effettivamente sostenuta viene rimborsata una percentuale che varia a seconda della natura giuridica del richiedente, del valore artistico ed architettonico del bene, della complessità dell'intervento; la richiesta deve riguardare interventi non ancora realizzati.
- contributi in conto interessi (art. 37): il contributo in conto interessi è concesso sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori di edifici tutelati per la realizzazione degli interventi di restauro approvati dalla Soprintendenza nella misura corrispondente agli interessi che scaturiscono dal piano di ammortamento ma in misura non superiore a 6 punti percentuali del tasso applicato e non inferiore al 50% dell'ammontare degli interessi risultanti dal piano di ammortamento del prestito.

Le due richieste di contributo in conto capitale ed in conto interessi sono cumulabili

Per la determinazione dei contributi si tiene conto di altri eventuali contributi pubblici e privati.

Tali contributi non sono incompatibili con le agevolazioni fiscali di cui alla legge n° 512/1982, o con altre agevolazioni fiscali previste dalla normativa al momento dell'intervento, ne' con l'erogazione di altri contributi da parte di enti pubblici o soggetti privati; in quest'ultimo caso il contributo del Ministero sarà determinato in percentuale sulla spesa sostenuta decurtata delle agevolazioni fiscali e dei contributi elargiti da altri soggetti, nonché degli eventuali proventi derivanti dall'utilizzo a fini pubblicitari dell'immobile nel corso dei lavori (es: pubblicità su ponteggi)

Per disposizione di legge le spese ammissibili ai contributi sono quelle previste dalla circolare ministeriale n. 264/1984 dell'allora Ufficio Centrale beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, che circoscrive l'ambito degli interventi riconducibili alla nozione di restauro tradizionalmente accolta; in essa si precisa che le opere ammissibili a contributo sono quelle "di carattere restaurativi quali ad esempio tetti, coperture, consolidamenti di fondazioni o generici, pavimentazioni e ogni altro intervento che investa gli aspetti artisticamente e architettonicamente significativi (...) e per i quali sono richiesti procedimenti tecnici e metodologici speciali." Si tratta ad esempio del rifacimento di tetti, consolidamento fondazioni e strutture murarie, tinteggiature esterne ed interne, restauro di beni storico-artistici (es. affreschi, quadri, statue, dipinti), mentre restano esclusi gli interventi volti al riuso e all'adeguamento funzionale (es. impianti termici, idraulici, elettrici).

E' disponibile presso la Soprintendenza di settore la modulistica relativa a quanto sopra

I contributi statali possono essere erogati esclusivamente per lavori conservativi contestualmente autorizzati su beni tutelati ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. con provvedimento espresso o comunque con il procedimento di verifica dell'interesse culturale concluso positivamente (vedi "[verifica dell'interesse culturale](#)"). In assenza del suddetto provvedimento, nel caso di enti pubblici o enti privati senza fine di lucro, l'istanza di ammissibilità ai contributi in fase preventiva viene valutata, ma è obbligatorio che l'ente richiedente attivi tempestivamente il procedimento di verifica dell'interesse culturale ai sensi degli artt. 10 e 12 della Parte II del D. Lgs.42/2004 e s.m.i. del bene oggetto di richiesta del contributo.

Si precisa infine che non possono essere erogati contributi ai sensi degli articoli sopra richiamati su beni



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

paesaggistici di cui alla Parte III del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. e su lavori su beni culturali che non siano stati autorizzati dalla Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto.

Gli immobili di proprietà, possesso o detenzione privata per i quali sono stati concessi contributi restano accessibili al pubblico- secondo modalità fissate, caso per caso, da apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari – per un limite temporaneo minimo decennale. L'accessibilità, nel caso di edifici non già ordinariamente aperti al pubblico, è da intendersi estesa a parti ulteriori – da individuarsi tra gli ambiti culturalmente significativi - rispetto a quelle liberamente fruibili in quanto esposte su spazi pubblici. L'atto che dovrà essere registrato e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio

L'Istituto periferico competente al coordinamento e gestione dei contributi avrà cura di stipulare gli accordi e convenzioni con i proprietari, possessori o detentori di beni culturali, promotori degli interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire caso per caso - tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in esso esistenti - modalità e limiti temporali d'obbligo per **l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico**, ai sensi dell'art. 38 del Codice dei Beni culturali, idonei ad assicurare una reale fruizione del bene, in particolare in occasione di eventi istituzionali.

Le convenzioni sopra citate saranno sostenute da opportune modalità di comunicazione, come il loro inserimento sui siti istituzionali degli Uffici territorialmente competenti.

I privati, per i quali il Ministero della Cultura ha concesso un contributo in conto capitale o conto interesse dovranno pertanto stipulare un documento pubblico (atto notarile) nel quale si impegnano nei confronti del Ministero a rendere accessibile al pubblico tali beni.

La mancata osservanza degli obblighi previsti di cui all'art. 38 c.1 del "Codice" comporta per i proprietari, possessori o detentori del bene, la revoca del contributo.

CONTRIBUTI STATALI IN CONTO CAPITALE

Ai sensi dell'art. 35 c.1) del D. Lgs. 42/04 s.m.i. il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dagli aventi diritto per un ammontare non superiore alla metà della stessa.

Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere fino al suo intero ammontare. L'accollo per intero da parte dello Stato della spesa necessaria per l'intervento, in conformità alla norma, potrà essere previsto solo per beni di assoluto valore storico-artistico o per straordinarie esigenze di fruizione o godimento pubblico e comunque in presenza di parere favorevole espresso dalla competente Direzione generale;

Per la determinazione della percentuale del contributo in conto capitale, si tiene conto dello stato di conservazione del bene, dell'urgenza dell'intervento e della qualità progettuale dello stesso, nonché della presenza di altri contributi pubblici, e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali, e della maggiore o minore fruizione del bene assicurata dal proprietario, possessore o detentore nel previsto atto di convenzione.

Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario. Sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati possono essere erogati acconti, previa certificazione di collaudo in corso d'opera, e il beneficiario è tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in parte, regolarmente eseguiti.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Per gli interventi di maggiore importo potrà essere prevista, mediante sottoscrizione di apposita convenzione con il beneficiario, l'erogazione a stati di avanzamento o, in presenza di opere concluse e collaudate, la rateizzazione del contributo .

L'istanza a contributo deve essere sempre (pena inammissibilità) inoltrata contestualmente alla richiesta di autorizzazione ai lavori di cui all'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 dal 1° gennaio al 31 maggio di ogni anno, secondo le disposizioni dell' art. 2 del Decreto MiBAC/MEF 471 del 24/10/2018 ; qualora l'autorizzazione venga chiesta nel periodo 1° giugno-31 dicembre, non sarà possibile inserire la richiesta per l'anno in corso ed essa dovrà essere ripresentata l'anno successivo all'interno del periodo 1° gennaio - 30 maggio.

L'eventuale attribuzione di ulteriori contributi da parte di altri Enti, successiva alla formulazione dell'istanza, potrà essere recepita in momenti successivi, attraverso opportuna dichiarazione -resa anche in fase di rendicontazione- con conseguente rimodulazione dell'importo sul quale è calcolata la percentuale di contributo. Se nella fase della richiesta fossero già noti altri contributi (per es. PNRR etc.) occorre dichiararli all'interno della domanda

N.B. A partire dall'anno in corso non sarà più possibile ammettere a contributo l'IVA sui lavori e sulle parcelle professionali.

La procedura relativa ai **contributi statali in conto capitale** si articola in due fasi: una a preventivo e una a consuntivo.

Iter procedurale

La procedura relativa ai **contributi statali in conto capitale** si articola in due fasi:

una a preventivo e una a consuntivo.

Fase preventiva

1) il richiedente/beneficiario trasmette alla Soprintendenza istanza di ammissibilità ai contributi statali in conto capitale ai sensi degli articoli 31-35-36 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. nell'arco temporale dal 1 gennaio al 31 maggio di ogni anno (cfr.[MODULO 1](#)), contestualmente alla richiesta di autorizzazione e comunque prima dell'inizio dei lavori autorizzati.

Non saranno accolte domande di contributo presentate a lavori avviati.

Le istanze pervenute dopo il 31 maggio ed entro il 31 dicembre di ciascun anno verranno processate a valere sull'annualità successiva, solo se presentate comunque contestualmente all'istanza autorizzativa alle opere ex art, 21, e previa reiterazione della sola istanza di concessione contributi, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno immediatamente successivo al semestre di rilascio dell'autorizzazione medesima.

L'istanza deve essere corredata dei seguenti documenti:

- cronoprogramma dei lavori con indicazione chiara "anno per anno" dell'importo dei lavori da realizzare(cfr.[MODULO 1a](#))
- computo metrico estimativo a preventivo redatto sulla base del prezzario regionale vigente ed eventuale analisi dei prezzi o indagini di mercato ove le voci di lavorazione non siano reperibili nel prezzario regionale



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

- autocertificazione del tecnico incaricato con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità (cfr. [MODULO 1b](#))
- copia dell'autorizzazione (nel caso in cui l'avesse già ottenuta l'anno precedente nel periodo 1 giugno-31 dicembre)

2) In caso di istanza a contributo contestuale a istanza autorizzativa, ex artt. 21-22 del Codice, il Soprintendente, in sede di autorizzazione, si pronuncerà – su richiesta degli interessati – sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali (art.31 – interventi conservativi volontari) ai sensi dell'art.37 del Codice. In caso di istanza a contributo disgiunta dall'istanza autorizzativa ex artt. 21-22 del Codice (solo per istanze autorizzative + contributo presentate nel II semestre dell'anno), in quanto pervenuta in forma di richiamo nei termini utili del I semestre dell'anno successivo, la Soprintendenza - entro 60 giorni dalla data di arrivo – esamina l'istanza verificandone la completezza, si pronuncia – su richiesta degli interessati – sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali, e comunica al richiedente/beneficiario l'eventuale ammissibilità a contributo, l'importo ammesso e la percentuale relativa, oppure richiede integrazioni.

Si fa presente che l'istanza presentata ritenuta ammissibile in fase preventiva costituisce mera indicazione propedeutica all'eventuale erogazione del contributo stesso senza, pertanto, costituire alcun vincolo per l'accoglimento della richiesta che resta demandata alle determinazioni conclusive del programma ministeriale e delle risorse finanziarie disponibili.

Fase consuntiva

3) il tecnico incaricato dal richiedente/beneficiario, al termine dei lavori, trasmette alla Soprintendenza la comunicazione (cfr. [MODULO 5](#)) degli interventi realizzati a fronte del cronoprogramma inviato compilando la relativa tabella, ed il consuntivo di spesa con relativi allegati (cfr. [MODULO 6](#) e allegati: [MODULO 6a](#) [MODULO 6b](#) [MODULO 6d](#)), comprensivi dell'asseverazione in tribunale dei computi metrici

4) il funzionario della Soprintendenza, esamina la documentazione a consuntivo verificandone la completezza e la rispondenza ai lavori realizzati autorizzati ed esegue un sopralluogo con il tecnico incaricato al fine di accertarne l'esecuzione a regola d'arte ai soli fini dell'erogazione del contributo statale.

5) il richiedente/beneficiario stipula una convenzione obbligatoria con il Segretariato Regionale per il Piemonte, o in ogni caso con l'Istituto periferico competente, ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. per rendere accessibile al pubblico il bene oggetto del contributo statale. Nella convenzione sono indicati gli spazi e i limiti temporali di apertura al pubblico e le modalità di visita.

A) Pertanto, dopo il collaudo dei lavori da parte del funzionario della competente Soprintendenza, il privato beneficiario proprietario, possessore o detentore del bene dovrà inviare bozza dell'atto d'obbligo al Segretariato o all'Istituto periferico competente, indicando l'ambito di visita, i giorni e gli orari di visita del bene;

B) il Segretariato o l'Istituto periferico competente, concordate le modalità di apertura dell'immobile oggetto di concessione di contributo, invierà l'esito al privato;

C) Seguirà stipula del documento pubblico (atto notarile);

D) L'atto notarile, trascritto, sarà inviato all'Amministrazione come condizione abilitante per il pagamento del contributo.

La modulistica sopra richiamata è disponibile sul sito web dell'Ufficio secondo il percorso:
Modulistica e Procedure / Modulistica / Contributi oppure al link:



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

<https://www.sabap-al.beniculturali.it>

(*) Si precisa che l'ammontare massimo della percentuale di contributo, stabilito ai sensi del Decreto n. 471/2018, si attesta sul 30% dell'importo ammesso per i privati sul 40% per gli enti pubblici, enti religiosi, enti e associazioni senza scopo di lucro. Eventuali percentuali superiori di contributo dovranno essere valutate, esclusivamente secondo i criteri di cui all' art. 35 D.Lgs. 42/2004.

CONTRIBUTI STATALI IN CONTO INTERESSI

Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs, 42/04 s.m.i. il Ministero prevede la possibilità di erogare contributi in conto interessi sui mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali sottoposti alle disposizioni del titolo I del predetto decreto legislativo, per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati a norma degli artt. 21 e 22 del medesimo decreto legislativo.

I contributi in conto interessi erogati sono cumulabili con quelli erogati in conto capitale.

Il contributo è concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato. Il mutuo e' assistito da privilegio sugli immobili ai quali si riferisce.

Nel contratto di mutuo dovrà' essere indicato che lo stesso viene concesso per interventi di restauro.

Non sono concessi contributi in conto interessi per interventi destinati al riuso ed all'adeguamento funzionale degli immobili; i lavori ritenuti ammissibili sono quelli concernenti il restauro e la conservazione dei beni architettonici, compresa la sola predisposizione degli impianti di tipo tradizionale riguardanti gli impianti idrico, igienico-sanitario ed elettrico ad esclusione delle apparecchiature.

Il contributo di cui può essere concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il Ministero abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico.

Il beneficiario del contributo è tenuto a comunicare ogni modifica del contratto di mutuo all'Amministrazione, che verificherà la permanenza dei requisiti per l'erogazione degli importi non ancora scaduti.

Ai sensi della Circolare ministeriale DG Abap n. 51 del 20-12-2020, l'importo del mutuo accordato deve coincidere con l'importo dei lavori ammessi a contributo. Potranno essere accolte richieste di rinegoziazioni del mutuo, purché con lo stesso istituto di credito, e nei casi in cui non costituisca per questa Amministrazione un aggravio di spesa. In caso di mutui a tasso variabile, al fine di calcolare correttamente i conguagli a debito o a credito, l'istituto mutuante deve comunicare alla Soprintendenza e al Segretariato Regionale territorialmente competenti per il bene culturale beneficiario dell'intervento - di cui al contributo in conto interesse erogato – entro il mese di gennaio dell'anno successivo, le variazioni del tasso avvenute nell'anno precedente, corredato dal relativo piano di ammortamento. Non saranno accolte richieste che prevedano un pre-ammortamento finanziario di un mutuo.

Iter procedurale:

Per la Soprintendenza la procedura relativa ai contributi statali **in conto interessi** prevede unicamente la fase istruttoria e l'invio della proposta al Segretariato Regionale o all'Istituto periferico competente.

N.B. A partire dall'anno in corso non sarà più possibile ammettere a contributo l'IVA sui lavori e sulle parcelle professionali.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Fase preventiva

Al contrario del contributo in conto capitale non c'è una limitazione di un periodo dell'anno durante il quale è possibile fare la richiesta. Potranno essere accolte anche istanze di contributi in conto interessi per cui la realizzazione degli interventi di restauro approvati a norma dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 sia ancora in corso di esecuzione al momento della stipula del mutuo.

Adempimenti del richiedente.

- Il richiedente/beneficiario trasmette alla Soprintendenza istanza di ammissibilità ai contributi statali in conto interesse ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i (cfr. [MODULO CONTO INTERESSI 01 e 01a](#)), **su lavori ancora da realizzare contestualmente alla richiesta di autorizzazione.**

- computo metrico estimativo a preventivo asseverato presso il Tribunale Civile o dal Giudice di Pace, redatto sulla base del prezzario regionale ed eventuale analisi dei prezzi

- autocertificazione del tecnico incaricato con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità (cfr. [MODULO AUTOCERTIFICAZIONE CONTO INTERESSI 1b](#))

- copia dell'autorizzazione (nel caso in cui l'avesse già ottenuta in precedenza)

- crono programma dei lavori con indicazione chiara "anno per anno" dell'importo dei lavori da realizzare

Ai sensi della Circolare ministeriale DG Abap n. 51 del 20-12-2020, potranno essere accolte anche istanze di contributi in conto interessi la cui realizzazione degli interventi di restauro approvati a norma dell'art.21 del Codice siano ancora in corso di esecuzione al momento della stipula del contratto di mutuo, purchè l'importo del mutuo per cui si richiede in contributo sia uguale o inferiore ai lavori ancora da eseguirsi (NO retroattività). **Non saranno accolte domande di contributo presentate a lavori ultimati.**

In caso di istanza a contributo contestuale a istanza autorizzativa, ex artt. 21-22 del Codice, il Soprintendente, in sede di autorizzazione, si pronuncerà – su richiesta degli interessati – sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali (art.31 – interventi conservativi volontari) ai sensi dell'art.37 del Codice. In caso di istanza a contributo disgiunta dall'istanza autorizzativa ex artt. 21-22 del Codice, e pervenuta nei termini utili, la Soprintendenza - entro 60 giorni dalla data di arrivo –esamina l'istanza verificandone la completezza, si pronuncia – su richiesta degli interessati – sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali, e comunica al richiedente/beneficiario l'eventuale ammissibilità a contributo, l'importo ammesso e la percentuale relativa, oppure richiede integrazioni.

La Soprintendenza territorialmente competente trasmetterà al Segretariato Regionale o all'Istituto periferico competente le proposte riguardanti le richieste di intervento ammesse al contributo in conto interessi, il quale seguendo l'ordine cronologico di arrivo provvederà ad inoltrare alla *Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio* la richiesta della copertura finanziaria.

Si fa presente che l'istanza presentata ritenuta ammissibile in fase preventiva costituisce mera indicazione propedeutica all'eventuale erogazione del contributo stesso senza, pertanto, costituire alcun vincolo per l'accoglimento della richiesta che resta demandata alle determinazioni conclusive del programma ministeriale e delle risorse finanziarie disponibili.

Le domande **pervenute utilmente nei termini fissati**, che per ragioni di ordine finanziario non vengono inserite nel piano dei contributi dell'anno di riferimento, mantengono nel successivo esercizio finanziario, l'ordine di priorità acquisito ai fini dell'erogazione del contributo.

Il richiedente/beneficiario stipula una **convenzione** con il Segretariato Regionale per il Piemonte del MiC,



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

o l'Istituto periferico competente ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., per rendere accessibile al pubblico il bene oggetto del contributo statale in conto interessi. Nella convenzione sono indicati gli spazi e i limiti temporali di apertura al pubblico e le modalità di visita.

A) Pertanto, dopo il ricevimento della conferma di concessione del contributo, il privato beneficiario proprietario, possessore o detentore del bene provvede a dare notizia tempestiva dell'ultimazione dei lavori come da cronoprogramma, ai fini della verifica di conformità delle opere da parte dei funzionari della competente Soprintendenza, e ad inviare bozza dell'atto d'obbligo al Segretariato o all'Istituto periferico competente, indicando l'ambito di visita, i giorni e gli orari di visita del bene;

B) il Segretariato o l'Istituto periferico competente, concordate le modalità di apertura dell'immobile oggetto di concessione di contributo, invierà l'esito al privato;

C) Seguirà stipula del documento pubblico (atto notarile);

D) L'atto notarile, trascritto, sarà inviato al Segretariato o all'Istituto periferico competente come condizione abilitante per il prosieguo dei rimborsi delle quote di interesse sulle rimanenti rate. La mancata osservanza degli obblighi previsti di cui all'art. 38 c.1 del "Codice", nonché l'accertamento del mancato utilizzo integrale o parziale - per l'intervento dichiarato - delle risorse sulle quali è stata concesso il contributo in conto interessi, comporta per i proprietari, possessori o detentori del bene, la revoca del contributo ancora da erogarsi, e la rivalsa sulle somme già conferite in conto interessi a decorrere dalla concessione del contributo .

La modulistica sopra richiamata è disponibile sul sito web dell'Ufficio secondo il percorso:
Modulistica e Procedure / Modulistica / Contributi oppure al link:

<https://www.sabap-al.beniculturali.it>

Alessandria, 07.02.2025